

Convenzione fra il Comune di Reggio Emilia e la Cooperativa sociale e di solidarietà “Dimora d’Abramo” onlus per la gestione delle attività previste dal progetto SPRAR (Fondo nazionale per le Politiche e Servizi per l’Asilo –triennio 2017-2019, art. 3 lett. a) DM 10 agosto 2016).

tra

l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata **Comune**) rappresentata dalla D.ssa Germana Corradini, Dirigente del Servizio “Servizi Sociali” del Comune di Reggio Emilia, presso la cui sede è per la carica domiciliata e che agisce e stipula a nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell’Art. 56 dello Statuto comunale e dell’Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e

la Cooperativa sociale e di solidarietà “Dimora d’Abramo” onlus (di seguito denominata **Ente attuatore**) – con sede in Via Normandia, 26 Reggio Emilia (C.F/ P.I. 01367610357), che ha tra le proprie finalità la gestione di servizi rivolti alla popolazione immigrata, rappresentata dal Dr. Luigi Codeluppi, nato a Reggio Emilia il 13 luglio 1962 e residente a Salvaterra di Casalgrande, via Reverberi, 63, CF: CDLLGU62L13H223E, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante;

Premesso che

- il nuovo decreto DM 10 agosto 2016 pubblicato in GU n.200 del 27/08/2016 ha approvato le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario;
- il decreto disciplina nuove modalità di presentazione delle domande di contributo per il triennio 2017/2019 facendo distinzione tra gli enti locali che intendano accedere ex novo al FNPA e gli enti locali che intendano proseguire, dopo la naturale scadenza del 31 dicembre 2016, i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, attualmente in essere e già finanziati ai sensi del DM 30 luglio 2013 e del DM 27 aprile 2015;
- con provvedimenti dirigenziali n. 1357 del 27/09/2016, n. 1464 del 17/10/2016 e n.1488 del 21/10/16 si è proceduto ad esperire le procedure selettive ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati SPRAR e SPRAR MSNA per la prosecuzione attività nel triennio 2017/2019 (DM 10 agosto 2016);
- entro la scadenza indicata dal suddetto decreto DM 10 agosto 2016 (30/10/2016), il Comune di Reggio Emilia ha presentato la domanda di prosecuzione in modalità telematica sul sito del Ministero dell’Interno, per ogni tipologia di beneficiario, in collaborazione con il soggetto individuato con le due procedure selettive per la coprogettazione;
- il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2016 ha assegnato le risorse finanziarie per la prosecuzione dei progetti SPRAR per l'accoglienza dei beneficiari del prossimo triennio 2017/19;

richiamati

La normativa e le disposizioni in merito ai richiedenti asilo e rifugiati e in particolare:

- la legge 189/2002 in materia di immigrazione e asilo istituisce all'art.32 – 1 sexies (di modifica alla Legge 28 febbraio 1990, n. 39 art. 1) il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), in particolare istituendo il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al quale possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria;
- il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modifiche in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- gli artt. 18, 19 e 21 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”;
- il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché il manuale di rendicontazione predisposti dal Servizio Centrale;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione delle attività di accoglienza, integrazione e tutela di cui alla domanda di prosecuzione per il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il triennio 2017-19 , che si intende qui integralmente richiamata, rivolta a **48** adulti maschi richiedenti asilo e rifugiati.

Art. 2 – Finalità e obiettivi

L'obiettivo principale del sistema SPRAR è l'accoglienza integrata rivolta ai richiedenti e/o titolari di protezione internazionale e umanitaria , con la gestione di uno specifico sistema di accoglienza e integrazione nel nostro territorio. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto, alloggio) insieme ai servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale quali : l'assistenza sanitaria e psicologica, l'orientamento/accompagnamento sul territorio, la consulenza legale, i servizi di interpretariato e mediazione culturale, i percorsi individuali di inserimento lavorativo, l'insegnamento della lingua italiana, l'integrazione abitativa, le attività di socializzazione, con attenzione particolare alle categorie vulnerabili;

Art. 3 – Modalità di svolgimento del servizio

I posti messi a disposizione dal progetto sono **48**, di cui 5 posti presso Casa Albergo Comunale di Via dell'Abate, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia in comodato d'uso gratuito al Comune, 43 persone presso 8 appartamenti ubicati a Reggio Emilia in via Brigata Reggio n. 30 (5 posti), in via Papa Giovanni XXIII n. 32 (5 posti), in Via Doberdò n.24 (4 posti), in Piazzale Fiume n.3 (6 posti), in Via Livi n.2 (5 posti), in Via Tondelli n.3 (6 posti) , in Via Vittorangeli n.11 (6 posti) e nel Comune di Quattro Castella (ente che aderisce al progetto) in Via Pellico n.3/1 (6 posti) appositamente allestiti per questo scopo.

Dei 48 posti complessivamente disponibili per la realizzazione del progetto, il 70% dei posti è

riservato agli invii da parte del Servizio Centrale e il restante 30% dei posti è destinato alle segnalazioni dei Servizi del territorio.

La permanenza di ciascun ospite beneficiario viene regolata da appositi contratti predisposti dall'Ente attuatore secondo lo schema contenuto nel manuale operativo predisposto dal Servizio Centrale, i cui contenuti vengono integralmente richiamati, e sottoscritti dal Responsabile del Progetto per il Comune e dal beneficiario.

I tempi di permanenza, salvo successive modifiche, sono:

- pari alla durata della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, nel caso di richiedenti;

- 6 mesi nel caso di rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria

- 6 mesi dalla data della notifica del provvedimento della Commissione territoriale che riconosce la protezione internazionale, qualora il beneficiario sia entrato nelle SPRAR da richiedente asilo.

In questi ultimi due casi è possibile, in situazioni eccezionali e debitamente motivate, una proroga del tempo di permanenza non superiore a 6 mesi. Le proroghe, da richiedere su apposita modulistica, dovranno essere autorizzate dal Servizio Centrale.

Le attività oggetto della presente convenzione verranno realizzate tenendo conto:

- delle indicazioni e delle procedure individuate dal Manuale operativo SPRAR;

- delle indicazioni e delle procedure individuate dal Manuale Unico per la rendicontazione SPRAR;

- delle indicazioni e delle procedure individuate dalle "Linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo".

Art. 4 – Impegni dell'Ente Attuatore

L'Ente attuatore si impegna a garantire tutte le prestazioni necessarie al funzionamento delle attività previste, nel rispetto della legge e della regolamentazione vigente e, in particolare della normativa in merito al progetto SPRAR, attivando le necessarie sinergie con tutti i soggetti e i servizi del territorio necessari all'azione di rete per il progetto.

L'Ente attuatore dovrà gestire i percorsi di accoglienza, integrazione e tutela in forma integrata, con le modalità previste nel progetto finanziato, garantire tutti gli adempimenti burocratici e di legge connessi, assicurando tutte le azioni necessarie ivi indicate, salvo quelle espressamente assegnate al Comune;

Lo stesso ha l'obbligo di presentare al Servizio Centrale:

- le relazioni annuali intermedie ed annuali sulle attività svolte dal progetto;

- la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze ed ai servizi erogati;

- la messa a disposizione di tutta la documentazione relativa al progetto;

- l'adesione e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale, secondo quanto previsto all'art. 4 delle Linee Guida;

- i rendiconti finanziari nei termini stabiliti e con le modalità previste dal Manuale per la rendicontazione.

- effettuare il monitoraggio della spesa in modo costante e predisporre, entro il 15 novembre di ogni anno di attività, la rimodulazione dei piani finanziari da trasmettere al Comune per le necessarie operazioni di verifica e successiva trasmissione al Servizio Centrale entro e non oltre il termine del 30 novembre;

- mantenere il coefficiente del personale come già autorizzato nel precedente triennio;

- predisporre la rendicontazione delle spese secondo quanto previsto dal "Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR" e secondo le indicazioni fornite dal Servizio Centrale - che dovrà essere trasmessa al Comune per le necessarie operazioni di verifica e successiva trasmissione al Servizio Centrale non oltre il **30 aprile**, fermo restando che la responsabilità complessiva del progetto resta del Comune.

Per quanto non espressamente indicato, l'Ente attuatore è comunque tenuto ad assicurare tutte le funzioni e gli interventi necessari ad una corretta ed efficace gestione delle attività, coerente con i contenuti del progetto finanziato, con particolare riferimento al DM 10 agosto 2016.

Art.5 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a garantire la disponibilità dei posti come individuati e indicati al primo capoverso dell'Art. 3. Per i 3 appartamenti di proprietà comunale, viene rinnovata la stipula di apposito contratto di comodato gratuito a cura di ACER (azienda alla quale il Comune ha dato in concessione i propri alloggi).

Le quote di cofinanziamento sono riferite alla stima dell'affitto annuale degli appartamenti (Via Doberdò – Via Papa Giovanni XXIII e Via Brigata Reggio) e alla stima dei costi annuali relativi a n.5 posti in Casa Albergo. Le spese condominiali, la manutenzione ordinaria, le utenze ed in genere tutte le spese a carico dei conduttori, nonché i beni di consumo e i materiali non durevoli saranno sostenute dall'Ente Gestore e a carico del progetto.

Lo stesso ha l'obbligo di presentare al Servizio Centrale:

- le relazioni annuali intermedie ed annuali sulle attività svolte dal progetto;
- la scheda semestrale di monitoraggio della Banca Dati relativa alle presenze ed ai servizi erogati;
- la messa a disposizione di tutta la documentazione relativa al progetto;
- l'adesione e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale, secondo quanto previsto all'art. 4 delle Linee Guida;
- i rendiconti finanziari nei termini stabiliti e con le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione;
- di avvalersi di un **revisore indipendente** ai sensi del capo III delle linee guida del DM 10 agosto 2016, a cui attività si sostanzia in un “certificato di revisione” che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6 – Personale

Per la gestione di quanto previsto dalla presente convenzione, l'Ente attuatore mette a disposizione il personale necessario stabilmente impiegato sul progetto (equipe multidisciplinare formata da un responsabile/coordinatore del progetto, di operatori di accoglienza, di operatori per l'integrazione, di operatori legali e docenti di lingua italiana per stranieri) garantendo il possesso dei requisiti di professionalità specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, fatte salve eventuali modifiche si rendessero necessarie in corso di realizzazione del progetto Sprar.

L'Ente attuatore mette inoltre a disposizione mediatori culturali appartenenti alle aree di provenienza dei beneficiari e altre figure professionali (psicologi, avvocati ecc.) secondo le necessità del progetto e nel rispetto dei budget assegnati.

La responsabile/referente del progetto per il servizio di accoglienza, integrazione e tutela è la Dr.ssa Nicolini Simona.

I volontari eventualmente impegnati nelle attività di supporto dovranno prestare la loro attività in compresenza del personale dipendente e mai in sostituzione dello stesso.

Il Comune mette a disposizione, quale quota di cofinanziamento, proprio personale stabilmente impiegato sul progetto (dirigente responsabile del progetto, referente comunale del progetto, funzionari reti sociali e assistenti sociali dei Poli territoriali, referente amministrativa)

In corso di attuazione del progetto, conseguentemente a valutazioni di opportunità e miglioramento nella gestione, è possibile effettuare variazioni nel personale assegnato, fermo restando il rispetto del coefficiente stabilito tra spese di personale e costo totale del progetto che non potrà diminuire.

Il Comune si impegna ad una fattiva collaborazione amministrativa nelle fasi di preparazione, presentazione del piano finanziario rimodulato e nella fase di rendicontazione annuale del progetto secondo le modalità indicate nel “Manuale unico di rendicontazione SPRAR” .

L'Ente locale capofila del progetto presenta, con cadenza semestrale, al Servizio Centrale per il successivo inoltrare alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale dell'attività svolta e sui risultati raggiunti.

Art. 7 – Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative

Ai fini della presente convenzione l'Ente attuatore si impegna al rispetto, nei confronti del proprio

personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo.

Si impegna altresì a garantire le necessarie coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività prestate, e al rischio di infortuni degli operatori.

Le predette coperture assicurative devono essere garantite anche per il personale volontario.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione è valida per il periodo **1/1/2017 – 31/12/2019** per cui è stata autorizzata la prosecuzione dal Ministero dell'Interno, con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget in linea con le indicazioni del Servizio Centrale.

Art. 9 – Oneri finanziari e modalità di rimborso

L'importo massimo rimborsabile oggetto della presente convenzione ammonta a € **641.821,33 annui**, secondo i finanziamenti ministeriali concessi.

L'importo verrà liquidato, su presentazione di regolari **note di debito** fuori campo IVA con cadenza periodica, indicativamente trimestrale, commisurate ai costi realmente sostenuti e su presentazione di documentazione di spesa, nel rispetto delle modalità di rendicontazione previste dal Manuale Unico per la rendicontazione SPRAR (ai sensi dell'art.1 sexies della legge n.39/1990 come introdotto dall'art.32 L.n.189/2002) e dalle indicazioni fornite anche dal Servizio Centrale.

Eventuali variazioni in diminuzione del corrispettivo potranno determinarsi per economie che si verificassero nel corso della gestione.

La liquidazione delle note di debito elettroniche verrà effettuata di norma entro 60 giorni dalla ricezione della predetta documentazione.

Art. 10 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'Ente attuatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 11 – Riservatezza

Le parti si impegnano a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi indicati nella convenzione nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 196/2003, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.lgs. 196/2003.

Art. 12 – Verifiche ed inadempienze

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione delle attività previste dalla presente convenzione di sovvenzione.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Ente attuatore degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Ente attuatore può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 – Stipula

La presente convenzione verrà stipulata in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Art. 14 – Foro competente

Per ogni controversia è competente il foro di Reggio Emilia.